CAMERA DEI DEPUTATI N. 6149-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

presentata alla Presidenza l'8 luglio 1999

(Relatore: **ROMANO CARRATELLI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(SCOGNAMIGLIO PASINI)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo

Presentato il 18 giugno 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione ha proceduto all'esame dell'unito disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, in ordine al quale si formulano le seguenti considerazioni.

1. *Ambito dell'intervento normativo ed illustrazione delle disposizioni del decreto-legge.*

1.1. *Articolo 1, comma 1.*

L'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame proroga al 30 settembre 1999 il termine del 24 giugno stabilito dagli articoli 3-*bis*, 3-*quater*, 3-*quinquies*, 3-*sexies* e 3-*septies* del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, per la partecipazione di militari italiani alle missioni internazionali in corso nei territori della ex Jugoslavia (SFOR e MSU), nella città di Brcko (IPTF), in Albania (MAPE) e a Hebron (TIPH2).

La missione affidata alla *Stabilization Force* (SFOR) guidata dalla Nato nei territori della Bosnia-Erzegovina è stata avviata nel dicembre 1996 in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1088 del 12 dicembre 1996, dopo la conclusione della precedente missione IFOR, realizzata in ambito NATO per garantire l'attuazione degli accordi di Dayton del novembre 1995 fra Serbia, Bosnia Erzegovina e Croazia. Tale missione, anche definita di *joint guard*, persegue obiettivi di consolidamento della pace, di sostegno delle attività civili e di rafforzamento delle istituzioni democratiche.

Un impegno specifico consisteva nelle predisposizione di misure di sicurezza atte a consentire il regolare svolgimento delle elezioni amministrative del 1997.

La partecipazione italiana all'operazione di pace è stata autorizzata dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1997, n. 72, prorogando fino al 31 dicembre 1997 la permanenza del contingente militare operante nei territori della ex Jugoslavia nell'ambito della precedente missione IFOR. Il predetto termine del 31 dicembre 1997 è stato successivamente differito, prima al 29 giugno 1998 dall'articolo 2 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, poi al 26 dicembre 1998, dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 270, e, da ultimo, al 24 giugno 1999, dall'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.

Attualmente, come indicato dalla relazione tecnica al decreto-legge in esame (*si veda A.C. 6149, pp. 3 ss.*), l'apporto di truppe italiane all'operazione SFOR è costituito complessivamente da 1.624 militari, dei quali 20 ufficiali generali e superiori, 575 ufficiali inferiori e sottufficiali e 1.029 di truppa.

In concorso con il contingente della SFOR nei territori bosniaci opera la *Multinational Specialized Unit* (MSU), la cui istituzione è stata decisa nel giugno 1998 dai Ministri degli affari esteri del Gruppo di contatto allargato all'Italia che fanno parte del Consiglio Direttivo per l'Attuazione della Pace *(Steering Board of the Peace Implementation)*, nella riunione tenutasi a Lussemburgo il 9 giugno 1998. La dichiarazione resa in tale data da detto Consiglio è stata fatta propria dalla risoluzione dell'ONU n. 1174 del 15 giugno 1998, che ha dato il consenso alla creazione dell'unità specializzata. La MSU svolge compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e di sicurezza pubblica, con possibilità di effettuare anche limitate azioni

investigative, a supporto delle autorità locali per il mantenimento dell'ordine e per il reinsediamento dei rifugiati e dei dispersi. La partecipazione di un contingente di 375 unità dell'Arma dei carabinieri alla MSU è stata autorizzata dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1998, n. 270. Il termine originario fissato al 26 dicembre 1998 è stato successivamente prorogato al 24 giugno 1999 dall'articolo 3-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 12 del 1999.

In ordine alla *International Police Task Force* (IPTF) a Brcko, si ricorda che la formazione di una Forza di polizia internazionale, destinata in origine ad operare per un anno in Bosnia, nel quadro delle iniziative attuative dell'accordo di pace di Dayton del novembre 1995, è stata autorizzata con la risoluzione n. 1035 del 1995 del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Alla IPTF, operante nel quadro della missione delle Nazioni Unite in Bosnia ed Erzegovina, sono stati attribuiti compiti di assistenza e addestramento delle forze di polizia locali. Con successive risoluzioni dell'ONU, su richiesta delle autorità bosniache, il mandato della IPTF è stato più volte prolungato; con la risoluzione n. 1103 del 31 marzo 1997, il Consiglio di sicurezza ha deciso di incrementare con 186 unità di personale di polizia ed 11 di personale civile l'entità di tali forze, per consentirne l'impiego nella città di Brcko, che costituisce una zona contesa fra le Parti.

Nella Forza di polizia internazionale sono coinvolti 35 paesi, per un totale di oltre 1900 uomini.

La partecipazione italiana è stata originariamente autorizzata dall'articolo 1 del decreto-legge 5 giugno 1997, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1997, n. 239, che ha disposto l'invio, in funzione di osservatori, nella zona di Brcko di un reparto composto da 23 carabinieri per un periodo di sei mesi a partire dal 23 maggio 1997, prorogabile su iniziativa dell'ONU. Ulteriori proroghe della permanenza del contingente italiano, di sei mesi in sei mesi, sono state disposte dapprima dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42 (sei mesi, a decorrere dal 19 novembre 1997), poi dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 270 (fino al 26 dicembre 1998), e da ultimo dall'articolo 3-*sexies* del citato decreto-legge n. 12 del 1999.

Il *Multinational Advisory Police Element* (MAPE) è stato istituito in attuazione della deliberazione del Consiglio permanente dell'UEO del 2 maggio 1997, nel quadro delle attività di cooperazione in Albania, con compiti di riorganizzazione, consulenza, assistenza ed addestramento delle Forze di polizia locali. La partecipazione alla MAPE di personale dell'Arma dei carabinieri, in qualità di addestratori, è stata autorizzata dall'articolo 5 della legge 3 agosto 1998, n. 270. Il termine originariamente fissato al 26 dicembre 1998 è stato poi prorogato al 24 giugno 1999, dall'articolo 3-*quater* del citato decreto-legge n. 12 del 1999, che, tra l'altro, ha autorizzato l'impegno nella missione di personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato.

Il protocollo del 15 gennaio 1997 sottoscritto da Israele ed Autorità palestinese, concernente il ridispiegamento di Israele dalla zone di Hebron, prevede all'articolo 17 la costituzione della *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH 2), forza multilaterale costituita da contingenti di Italia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia, con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio, mediante un'opera di monitoraggio ed osservazione. I sei paesi hanno successivamente sottoscritto un *memorandum,* ed inviato una lettera congiunta ai governi israeliano e palestinese, perfezionando in tal modo la costituzione della forza multilaterale, chiamata ad operare – a partire dal 1o febbraio 1997 – con un mandato di tre mesi, rinnovabile per altri tre.

Sulla base della richiesta formulata dal Governo israeliano e dall'Autorità palestinese con l'accordo sottoscritto il 21 gennaio 1997 a Gerusalemme, il decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1997, n. 72, ha autorizzato, per un semestre, fino al 1° agosto 1997, la partecipazione al

gruppo di osservatori di un contingente italiano composto da 31 unità (6 ufficiali e 25 sottufficiali) appartenenti all'Arma dei carabinieri, che peraltro otteneva il vicecomando della TIPH.

Successivamente, su richiesta delle Autorità israeliane e palestinesi il mandato conferito alla TIPH 2 è stato prorogato per ulteriori semestri: inizialmente fino al 31 gennaio 1998, dalla legge 18 dicembre 1997, n. 439, poi al 26 dicembre 1998, dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 270 del 1998, infine al 24 giugno 1999, dall'articolo 3-*quinquies* del citato decreto-legge n. 12 del 1999.

1.2. *Articolo 1, comma 2.*

Il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame conferma le disposizioni di cui agli articoli 3-*bis*, 3-*quater*, 3-*quinquies*, 3-*sexies* e 3-*septies* del citato decreto-legge n. 12 del 1999, che, oltre a prolungare la partecipazione italiana alle indicate operazioni di pace, disciplinano aspetti specifici di ciascuna missione, quali il regime giuridico ed economico del personale militare impegnato, la copertura finanziaria e, limitatamente alle missioni nei territori della ex Jugoslavia, l'autorizzazione al Ministro della difesa ad effettuare, in caso di necessità, acquisti e lavori in economia, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel limite massimo di 2 miliardi.

Tale disposizione si pone nella linea di varie leggi recenti, relative alla partecipazione del nostro paese a missioni umanitarie internazionali per l'assistenza alle popolazioni ed il ripristino o il mantenimento della pace in zone ad alto rischio di conflitti armati. Tra queste leggi si ricorda:

a) l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, recante « Partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia », che prevede la cessione a titolo gratuito di beni di consumo e di servizi alle autorità locali operanti in Bosnia esclusivamente per finalità umanitarie;

b) l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, recante « Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania », che dispone ugualmente la cessione a titolo gratuito di mezzi materiali di consumo e di supporto logistico alle Autorità albanesi sulla base delle loro richieste, per finalità umanitarie e per l'attivazione del processo di ricostruzione dell'Albania;

c) l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, recante « Disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa », che prevede la cessione a titolo gratuito di beni e servizi nel contesto dell'attività di consulenza, assistenza tecnica ed istruzione svolta dal nostro Ministero della difesa a favore delle Forze armate albanesi e disciplinata dagli altri commi del medesimo articolo;

d) l'articolo 6 della legge 3 agosto 1998, n. 270, recante « Disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali », che autorizza la cessione a titolo gratuito di beni e servizi, ad eccezione dei sistemi d'arma, alle Autorità o ai paesi interessati alle operazioni NATO nei territori della ex Jugoslavia;

e) l'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 300, recante « Finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal Commissario straordinario del Governo per la prosecuzione del processo di ricostruzione dell'Albania », che autorizza le pubbliche amministrazioni individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sino al 31 dicembre 1998, a cedere a titolo gratuito alle autorità governative albanesi i mezzi dismessi dal patrimonio dello Stato, eventuali materiali di consumo connessi non altrimenti utilizzabili e il relativo supporto logistico al fine di favorire il processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania. La procedura di dismissione prevede la richiesta

delle autorità albanesi, il coordinamento del Commissario straordinario e il parere del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a richiesta delle autorità albanesi, il coordinamento del Commissario straordinario e il parere del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

f) l'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, recante « Disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace », che autorizza, per il periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1999, la cessione a titolo gratuito di beni e servizi, ad eccezione dei sistemi d'arma, ai paesi interessati alle operazioni NATO nella Macedonia in appoggio alla missione di osservatori OSCE in Kosovo;

g) l'articolo 3 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, recante « Autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi », che autorizza il Ministero della difesa a derogare alle norme sulla contabilità generale dello Stato, in caso di necessità ed urgenza, per gli acquisti e i lavori in economia e la cessione di mezzi per finalità civili, materiali di supporto logistico e servizi agli altri paesi interessati alla missione umanitaria della NATO in relazione alla crisi nel Kosovo, fatta eccezione per i sistemi d'arma.

Per quanto concerne il trattamento giuridico e retributivo del personale impegnato nelle missioni, nel provvedimento in esame ciascuno degli articoli 3-*bis*, 3-*quater*, 3-*quinquies*, 3-*sexies* e 3-*septies* del citato decreto-legge n. 12 del 1999, rinvia a precedenti decreti-legge in tema di missioni internazionali di pace.

Tra i provvedimenti ai quali è fatto rinvio (espressamente, dagli articoli 3-*bis* e 3-*quinquies*) ricorre il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, concernente la partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia.

In particolare l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 346 del 1996 dispone che al personale partecipante alla missione NATO in Bosnia sia attribuito un trattamento economico aggiuntivo, determinato nella misura dell'80 per cento dell'indennità di missione all'estero prevista dalle norme vigenti per la ex Jugoslavia. Il trattamento aggiuntivo è attribuito dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della ex Jugoslavia fino alla data di uscita dagli stessi; viene quindi escluso il periodo relativo al trasferimento da e per l'Italia, considerato come evento addestrativo nazionale.

Il comma 2 del medesimo articolo 2 prevede che al personale militare non inquadrato nel contingente NATO, impiegato a qualsiasi titolo nell'area balcanica per operazioni connesse con la crisi jugoslava, sia attribuito il trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per i servizi isolati all'estero: in base alla legge 8 luglio 1961, n. 642, il personale militare destinato isolatamente presso delegazioni o rappresentanze militari o presso enti, comandi od organismi internazionali percepisce, oltre allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere stabilite dalle norme in vigore per il Paese di destinazione; inoltre, in relazione a particolari condizioni di servizio, può essere attribuita un'ulteriore indennità speciale.

Gli articoli 3-*quater* e 3-*sexies* del citato decreto-legge n. 12 del 1999, in tema di trattamento economico del personale, rinviano all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 1 del 1998, che a sua volta rinvia al citato decreto-legge n. 144 del 1997, concernente la missione nella zona di Brcko, il quale a sua volta, rinvia al decreto-legge n. 436 del 1996, sopra illustrate.

Per quanto concerne le disposizioni sul trattamento giuridico e assicurativo del personale militare contro i rischi connessi alle missioni, l'articolo 3-*septies* del citato decreto-legge n. 12 del 1999 rinvia all'ar-

ticolo 3 del decreto-legge n. 397 del 1994, convertito dalla legge n. 482 del 1994, ed all'articolo 2 del decreto-legge n. 108 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 174 del 1997, che prevedono la continuità del trattamento di missione per il personale disperso o tenuto prigioniero; l'applicazione dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, per i casi di decesso dovuto a causa di servizio, e delle norme sulle pensioni privilegiate ordinarie (decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092) per i casi di invalidità dovuta alla medesima causa; l'applicazione del codice penale militare di pace ai militari impegnati nelle missioni di pace in luogo del codice penale militare di guerra.

1.3. *Articolo 2, comma 1.*

L'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame autorizza, a decorrere dal 15 giugno 1999 e fino al 30 settembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 2.650 militari alle operazioni in Kosovo e in Macedonia disciplinate dal decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, per fornire assistenza alle missioni internazionali di supporto alla pace e aiuto ai profughi kosovari.

Si ricorda che per tale finalità l'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 110 del 1999 ha disposto l'invio di un contingente di 800 unità, a decorrere dal 15 febbraio 1999 fino al 31 dicembre 1999, e, a decorrere dal 1° giugno 1999 fino alla fine dell'anno, l'invio in Macedonia di un ulteriore contingente di 1.800 militari per partecipare alle operazioni autorizzate dal citato decreto-legge n. 12 del 1999, che, prima dell'intervento della NATO nella Federazione Jugoslava, aveva disposto l'invio di 250 militari nell'ambito della missione *Joint Guarantor*, a garanzia e protezione dei verificatori dell'OSCE operanti in Kosovo.

La attuale missione è disposta in adempimento della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite n. 1244 del 10 giugno 1999 con lo scopo di vigilare sul ritiro delle truppe serbe dal Kosovo nel rispetto degli accordi di pace fra la Nato e i rappresentanti della Federazione Jugoslava e di disciplinare il rientro dei profughi kosovari nel loro territorio.

1.4. *Articolo 2, comma 2.*

Il comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento in esame definisce gli aspetti giuridici e retributivi relativi al personale militare impiegato nell'operazione.

In particolare, prevede la corresponsione, in aggiunta allo stipendio ordinario, del trattamento di missione all'estero disciplinato dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni. Il trattamento aggiuntivo è attribuito, con corresponsione dell'ottanta per cento della prevista indennità, per tutta la durata della missione, escluso il periodo relativo al trasferimento da e per l'Italia, che viene considerato come evento addestrativo nazionale.

A favore del personale impegnato nelle missioni si applicano le disposizioni in tema di trattamento assicurativo previste dalla legge 18 marzo 1982, n. 301, e successive modificazioni, per il personale militare in servizio per conto dell'ONU o impiegato in operazioni umanitarie, nonché le disposizioni recate dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 6 del citato decreto-legge n. 12 del 1999, con il quale è stata autorizzata la partecipazione italiana alla missione OSCE in Kosovo e alle connesse operazioni di appoggio militare in Macedonia.

L'articolo 1 della legge n. 301 del 1982, disponendo l'applicazione dell'articolo 13 della legge n. 836 del 1973 e dell'articolo 10 della legge n. 417 del 1978, prevede che al predetto personale, nel periodo di effettiva presenza nelle zone di intervento, sia dovuto anche il rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione o assegno perequativo pensionabile moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o

di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

Il trattamento economico e assicurativo descritto continua ad applicarsi, in base al richiamato articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 12 del 1999, al personale militare impossibilitato a prestare servizio perché disperso o in stato di prigionia, e il periodo eventualmente trascorso viene computato per intero ai fini del trattamento pensionistico.

Per effetto del comma 3 del citato articolo 2, in caso di decesso del personale in questione per causa di servizio connessa all'espletamento della missione, ai familiari del militare deceduto è attribuita la pensione spettante, in base all'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, alle vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate o dei Corpi di polizia caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture militari e civili, ovvero in operazioni di soccorso. Tale trattamento pensionistico è pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello del congiunto.

In caso di invalidità si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1972, n. 1092.

I trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico, previsti, rispettivamente, dalla legge n. 308 del 1981 e dal regio decreto n. 1345 del 1926.

Per effetto del rinvio all'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 12 del 1999, al personale militare impegnato nelle missioni non si applica la disposizione sui passaporti di servizio in base alla quale non possono ottenere il passaporto i genitori di figli minori, se non vi sia l'autorizzazione del giudice tutelare, o quella dell'altro genitore legittimo non legalmente separato (articolo 3, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185).

1.5. *Articolo 2, comma 3.*

Il comma 3 dell'articolo 2 del provvedimento in esame autorizza il Ministero della difesa ad effettuare, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, acquisti e lavori in economia, nel limite di 20 miliardi, per la costruzione di un aeroporto semipreparato, e dei relativi apparati di comunicazione, in relazione alle esigenze di trasporto aereo nel settore assegnato agli italiani. Tale autorizzazione si pone nella linea di tendenza espressa da varie leggi recenti, relative alla partecipazione del nostro paese a missioni umanitarie internazionali.

1.6. *Articolo 2, comma 4.*

Il comma 4 dell'articolo 2 del provvedimento in esame autorizza la spesa complessiva di 70 miliardi per la prosecuzione, fino al 30 settembre 1999, degli interventi umanitari di accoglienza dei profughi kosovari in Albania, nell'ambito della missione *Arcobaleno* e in Italia, l'attività interforze in Albania e per la ricostituzione di materiali e mezzi della Protezione civile. Tale stanziamento si aggiunge a quello di 100 già miliardi autorizzato per analoghe finalità dall'articolo 6 del decreto-legge n. 110 del 1999.

Si ricorda che il Governo italiano si è fatto promotore di una campagna umanitaria per l'assistenza ai profughi del Kosovo, cui è stato dato il nome di Missione *Arcobaleno*, che coinvolge numerose organizzazioni del volontariato impegnate soprattutto a realizzare interventi in territorio albanese. La raccolta di fondi è effettuata sui due conti correnti bancario e postale attivati dal Dipartimento Affari sociali della Presidenza del Consiglio. I con-

tributi finora raccolti hanno superato la cifra di 100 miliardi di lire. In una conferenza stampa svoltasi nella Prefettura di Milano il 13 aprile 1999, il Prof. Marco Vitale, che con ordinanza del Presidente del Consiglio del 9 aprile 1999 è stato nominato commissario delegato per l'utilizzazione dei fondi raccolti, ha precisato che i contributi versati per la Missione *Arcobaleno* sono fondi privati destinati a privati che non confluiranno nel bilancio dello Stato. I fondi raccolti vengono indirizzati in via prioritaria alle organizzazioni non governative e alle associazioni di volontariato sulla base delle emergenze da individuarsi in stretta collaborazione con le autorità presenti sul campo, in particolare con il Sottosegretario alla Protezione civile e con il Tavolo di coordinamento con le organizzazioni non governative presso il Ministero della solidarietà sociale.

Lo schema organizzativo e funzionale della Missione *Arcobaleno* si basa su due strutture sovrapponibili, la prima a Roma e la seconda a Tirana, dotate ciascuna di un livello di coordinamento e di uno operativo.

Dal punto di vista degli interventi da realizzare, la Missione *Arcobaleno* prevede lo svolgimento di tre fasi distinte. Nella prima fase, che si è già conclusa, si sono allestiti sei centri di accoglienza (i principali sono Kukes 1, Kavaje e Rrashbull) e un ospedale da campo militare a Durazzo. La seconda fase è stata dedicata alla ricognizione di nuove aree per poter ospitare complessivamente 25 mila persone. Sono stati quindi realizzati altri quattro campi a Kukes 2, dove sono alloggiati 7.500 profughi, a Scutari, a Saranda e a Valona, che avrà la capienza per 5.000 unità. È inoltre allo studio la possibilità di allestire un centro d'accoglienza a Elbasan per poter prestare assistenza a 2.500 profughi in costruzioni stabili. Tutti i centri sono stati realizzati da personale specializzato appartenente ad organizzazioni di volontariato e alla Protezione civile, con l'ausilio di strutture civili e militari italiane già presenti in Albania nell'ambito di programmi di cooperazione bilaterale. Nella terza ed ultima fase è previsto il passaggio delle responsabilità di gestione dei centri per i profughi all'ACNUR. A tale riguardo il 19 aprile si è tenuta presso il Centro di coordinamento della missione *Arcobaleno* un'importante riunione Italia-ACNUR in cui è stato sottoscritto un *memorandum* bilaterale che prevede la cessione della gestione dei campi all'ACNUR. A partire dal 26 aprile il campo di Kukes 2, primo fra tutti, è sotto la gestione dell'Alto Commissariato.

Secondo un comunicato della Missione *Arcobaleno* del 5 maggio 1999, in Albania operano 957 volontari della Protezione civile con 364 mezzi, mentre la Croce Rossa Italiana è presente con 263 persone e 67 automezzi. I funzionari del Dipartimento della Protezione civile sono 18 e 42 quelli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Vi sono inoltre 55 uomini e 10 mezzi del Corpo forestale dello Stato.

1.7. *Articolo 3.*

L'articolo 3 del provvedimento in esame detta disposizioni per la copertura finanziaria delle spese, valutate complessivamente in 217 miliardi per il 1999 e così ripartite:

a) 57 miliardi per il prolungamento delle missioni in corso nei territori della ex Jugoslavia, nella città di Brcko, in Albania e a Hebron (di cui all'articolo 1 del decreto in esame); a tale onere si provvede, per 55 miliardi, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste, istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro in base all'articolo 9 della legge n. 468 del 1978, e, per 2 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri nell'ambito Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1999;

b) 90 miliardi per l'invio del contingente militare di 2.650 unità in Kosovo e in Macedonia (di cui all'articolo 2, commi 1-3, del decreto in esame), reperiti attraverso il ricorso al Fondo di riserva sopra indicato;

c) 70 miliardi per gli interventi umanitari e della Protezione civile (di cui all'articolo 2, comma 4, del provvedimento in esame), cui si fa fronte mediante parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia nell'ambito Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1999

1.8. *Articolo 4.*

L'articolo 4 del provvedimento in esame autorizza il Ministro del tesoro ad aggiornare le diarie di missione stabilite dal decreto del Ministro della tesoro del 27 agosto 1998 per il personale militare italiano impiegato nelle missioni umanitarie e di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell'Albania, equiparandole a quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale jugoslava. Finalità della disposizione è quella di eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei paesi dell'area balcanica, come risulta dalla tabella allegata al decreto sopra indicato.

In proposito, si ricorda che il decreto del Ministro del tesoro del 27 agosto 1998 suddivide il personale statale, civile e militare, ai fini dell'attribuzione del trattamento economico spettante per le missioni all'estero, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto. Le diarie nette per le missioni sono determinate in proporzione al gruppo di appartenenza, nonché in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.

2. *Istruttoria legislativa svolta e modifiche al decreto-legge approvate dalla Commissione.*

La Commissione ha esaminato approfonditamente il provvedimento, che si configura parzialmente come decreto di proroga di precedenti missioni e parzialmente come provvedimento nuovo, nella parte in cui dispone la partecipazione di un ulteriore contingente di 2650 militari italiani alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia.

La Commissione ha dedicato al provvedimento le sedute del 23 giugno e del 1° e 7 luglio 1999. Il 1° luglio ha svolto l'audizione del ministro della difesa, Carlo Scognamiglio, sugli sviluppi delle operazioni in Kosovo *(vedi resoconto stenografico).*

La Commissione ha inoltre acquisito il parere del Comitato per la legislazione, favorevole con una condizione e con una osservazione, entrambe accolte con le modifiche apportate al comma 2 dell'articolo 1 ed all'articolo 2 del provvedimento. Ha inoltre acquisito i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali (con una condizione, accolta dalla Commissione), Bilancio (con condizioni, accolte dalla Commissione), Affari esteri e Lavoro *(vedi allegati alla presente relazione).*

La Commissione inoltre condivide in pieno l'esigenza sottolineata dal Comitato per la legislazione, in questa come in precedenti occasioni, affinché si pervenga ad una legislazione organica in materia di missioni internazionali militari e di pace, che costituisca un quadro normativo di riferimento certo e stabile, nell'ambito del quale provvedere anche alla eventuale semplificazione di disposizioni superate. In tal modo si semplificherebbe anche la formulazione e l'applicazione di provvedimenti quali quelli in esame, che accanto a poche previsioni innovative, riproducono – mediante la tecnica del rinvio o mediante la riproduzione testuale (o quasi) – disposizioni vigenti per altri casi analoghi. Una legislazione organica consentirebbe di assicurare chiarezza e precisione al regime giuridico applicabile ai militari impegnati in missioni all'estero, evitando che permanga un modello di legislazione d'urgenza nell'ambito della quale ogni decreto-legge costituisce la disciplina della singola missione. Inoltre si consentirebbe l'adozione di provvedimenti d'urgenza sintetici, che si limitino a fornire la necessaria autorizzazione legislativa allo svolgimento delle operazioni ed all'assicurazione della relativa copertura finanziaria.

Oltre alle citate modifiche in accoglimento dei ricordati pareri, la Commissione ha ulteriormente modificato il testo del decreto-legge nei seguenti termini.

Dopo una modifica formale al comma 1 dell'articolo 2, ha introdotto un comma nel medesimo articolo, il 2-*ter*, volto ad integrare l'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, con il riferimento al coniuge superstite ed ai figli del personale delle Forze armate. Tale disposizione prevede attualmente che il coniuge superstite ed i figli di appartenenti alle Forze di polizia, ai Vigili del fuoco ed alla polizia municipale deceduti nell'espletamento del servizio possano essere assunti, presso amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici per chiamata diretta nominativa, in deroga alle disposizioni generali sulla materia. In tale disposizione, verosimilmente per una mancata previsione del legislatore, non sono compresi i familiari del personale delle Forze armate, compreso soprattutto quello impegnato nelle missioni all'estero, al quale invece, per altre ipotesi (trattamento assicurativo, pensionistico, previdenziale) sono state estese le norme previste dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, per le cosiddette « vittime del dovere ». La modifica inoltre non comporta oneri perché le assunzioni effettuate con il predetto metodo avverrebbero in sostituzione di eventuali assunzioni da effettuare con i consueti canali.

Nel corso dell'esame la Commissione ha accertato inoltre la necessità di consentire ai nostri militari di disporre di un'aggiornata cartografia dell'area balcanica, esigenza spesso evidente nel corso delle precedenti missioni nei territori della ex Jugoslavia. A tal fine ha approvato un emendamento volto a prevedere che per le esigenze di aggiornamento della cartografia dell'area balcanica connesse all'intervento dei contingenti italiani nell'ambito della missione di cui all'articolo 2, comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative alla deroga al blocco delle assunzioni del Ministero della difesa si applicano anche nei confronti dell'Istituto geografico militare in misura complessiva pari a 50 unità per la copertura dei relativi posti in organico e per i profili professionali elencati nell'articolo 4-*bis*.

La Commissione ha poi introdotto un articolo 4-*ter* per modificare l'articolo 6-*ter* del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, nel senso di prevedere che sono comunque ammessi sul territorio nazionale i cittadini « della Repubblica federale jugoslava », provenienti dal Kosovo, in età di leva o richiamati alle armi, che risultino disertori, renitenti alla leva o obiettori di coscienza.

La Commissione ha quindi introdotto l'articolo 4-*quater* volto a rimediare ad esigenze logistiche connesse alle situazioni di emergenza conseguenziali alla missione in Kosovo, ed evidenziate anche in occasione delle missioni in Albania e nei territori della ex Jugoslavia.

Poiché in materia vigono disposizioni regolamentari spesso risalenti al periodo precedente al secondo conflitto mondiale, con la disposizione in esame si propone una revisione di quelle norme, nel rispetto della legislazione vigente (non si tratta pertanto di alcuna delegificazione) ed in modo da coordinarle complessivamente alla luce delle sopravvenute novità legislative, individuando soluzioni più semplici ma comunque nel rispetto del principio di legalità che deve comunque vincolare l'operato delle amministrazioni pubbliche.

Si tratta quindi di autorizzare la redazione di nuovi regolamenti, che comunque saranno sottoposti all'esame delle Commissioni parlamentari competenti.

Domenico Paolo
ROMANO CARRATELLI, *Relatore.*

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 6149;

ritenuta la necessità di ribadire nuovamente quanto già ripetutamente segnalato dal Comitato circa l'esigenza di pervenire ad una legislazione organica in materia di missioni internazionali, sia militari che di pace, che costituisca un quadro normativo di riferimento certo e che preveda altresì il rinvio alla fonte regolamentare per quanto attiene alla più dettagliata disciplina dei trattamenti economici e assicurativi del personale utilizzato;

rilevato che la tecnica del rinvio ad altre disposizioni normative, nel campo delle missioni internazionali, oltre a determinare la necessità di adattamenti nell'applicazione delle norme richiamate, pone il problema più generale di individuare la normativa concretamente applicabile, operazione che avrebbe potuto risultare agevolata anche dall'utilizzo di un linguaggio più chiaro e maggiormente rispondente all'esigenza di evitare preventivamente l'insorgere di controversie interpretative;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione, ai sensi del comma 6 del citato articolo 16-*bis:*

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 2, il quale, nel prevedere che « restano ferme le disposizioni previste » dagli articoli da 3-*bis* a 3-*septies* del decreto-legge n. 12 del 1999 (convertito dalla legge n. 77 del 1999), sembra in sostanza voler ribadire l'applicazione delle disposizioni, contenute nei citati articoli, relative al personale impegnato in varie missioni internazionali, va chiaramente specificato se tale rinvio riguardi le norme nel loro insieme ovvero solo alcune parti di esse (con eccezione, ad esempio, delle ormai superate disposizioni di proroga).

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

valuti la Commissione l'opportunità di riformulare l'articolo 2, comma 2, relativo al trattamento del personale militare impegnato nelle operazioni in Kosovo e Macedonia, per il quale, data anche la molteplicità dei richiami alla legislazione vigente, appare complessa la ricostruzione della normativa effettivamente applicabile.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 6149;

considerato che l'abrogazione dell'articolo 6-*ter* del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, appare immotivata, avendo ad oggetto una previsione di ammissione sul territorio nazionale di cittadini stranieri provenienti dalle aree interessate dagli eventi bellici del Kosovo, introdotta nell'ordinamento meno di un mese fa;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia soppresso l'articolo introdotto a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo Gnaga 4.02.

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La Commissione affari esteri,

esaminato il disegno di legge C. 6149, recante: « Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo »;

valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge che prorogano le missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania, a Hebron e nel corridoio di Brcko, poiché, in tali zone, la presenza di forze internazionali è ancora indispensabile;

ritenute altrettanto apprezzabili le disposizioni recate dall'articolo 2 in attuazione delle finalità e degli obiettivi della risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 10 giugno 1999, sulla soluzione della crisi del Kosovo;

considerato che al punto 17 della citata risoluzione n. 1244 si accoglie il lavoro in corso nell'Unione europea e in altre organizzazioni internazionali per sviluppare un approccio globale allo sviluppo economico e alla stabilizzazione della regione colpita dalla crisi, ivi inclusa l'applicazione di un Patto di stabilità per l'Europa sud-orientale;

ritenuto opportuno che, al fine di realizzare l'approccio globale alla stabilizzazione e allo sviluppo economico indicato nella citata risoluzione, per il futuro la materia venga organicamente disciplinata attraverso il ricorso a strumenti legislativi che favoriscano una visione d'insieme e globale

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: « entro un limite complessivo di lire 20.000 milioni », siano inserite le seguenti: « a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 2, che costituisce il limite massimo di spesa per l'attuazione del presente articolo, con esclusione del comma 4 »;

l'articolo 3 sia sostituito dal seguente:

« ARTICOLO 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 57.000 milioni per il 1999, si provvede quanto a lire 45.000 milioni ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e quanto a lire 12.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, con esclusione del comma 4, valutato in lire 90.000 milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4, pari a 70 miliardi di lire per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, valutato in lire 30.000 milioni per il 1999, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. »;

all'articolo 4-*bis*, introdotto dall'emendamento Spini 4.01, al comma 1, dopo le parole: « si applicano », siano introdotte le seguenti: « , nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, » e, al comma 2, le parole: « al capitolo 6856 » siano sostituite dalle seguenti: « nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" ».

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, recante: « Disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo » (6149),

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 2.3 e sull'articolo aggiuntivo 4.01;

NULLA OSTA

sugli altri emendamenti e articoli aggiuntivi.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3-*bis*, commi 3 e 4, 3-*quater*, commi 2 e 3, 3-*quinquies*, comma 2, 3-*sexies*, comma 2, e 3-*septies* del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77 ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « n. 110 » *sono aggiunte le seguenti:* « , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186 »;

al comma 2, le parole da: « ; allo stesso personale, si applicano, altresì » *fino alla fine del comma sono soppresse*;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Al medesimo personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso, continuano ad essere attribuiti il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 2, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità. In caso di decesso per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione in Kosovo ed in Macedonia, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità per la medesima causa si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 2 del presente articolo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Al personale militare di cui al comma 1 del presente articolo si applica il codice penale militare di pace. Foro competente è il Tribunale militare di Roma. Al medesimo personale, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'articolo 3, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

2-*ter*. Al comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo sostituito dall'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, dopo le parole: "Per il coniuge superstite e per i figli del personale" sono inserite le seguenti: "delle Forze armate," »;

al comma 3, dopo le parole: « entro un limite complessivo di lire 20.000 milioni » *sono inserite le seguenti:* « a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 2, che costituisce il limite massimo di spesa per l'attuazione del presente articolo, con esclusione del comma 4 ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. – *1.* All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 57.000 milioni per il 1999, si provvede, quanto a lire 45.000 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e quanto a lire 12.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. All'onere derivante dell'attuazione dell'articolo 2, con esclusione del comma 4, valutato in lire 90.000 milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4, pari a 70 miliardi di lire per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, valutato in lire 30.000 milioni per il 1999, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« ART. 4-*bis*. - *1.* Per le esigenze di aggiornamento della cartografia dell'area balcanica connesse all'intervento dei contingenti italiani nell'ambito della missione di cui all'articolo 2, comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative alla deroga al blocco delle assunzioni, si applicano, nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche nei confronti dell'Istituto geografico militare in misura complessiva pari a 50 unità per la copertura dei relativi posti in organico e per i seguenti profili professionali:

a) n. 204/VIII qualifica funzionale "cartografo direttore": 10 unità;

b) n. 271/VIII qualifica funzionale "analista di sistemi": 2 unità;

c) n. 272/VIII qualifica funzionale "analista di procedure": 2 unità;

d) n. 206/VI qualifica funzionale "assistente idrogeotopocartografo": 13 unità;

e) n. 276/VI qualifica funzionale "programmatore": 6 unità;

f) n. 207/V qualifica funzionale "disegnatore specializzato": 17 unità.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 1,5 miliardi per il 1999 e a lire 3 miliardi a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4-*ter*. - *1.* All'articolo 6-*ter*, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, le parole: "cittadini stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "cittadini della Repubblica federale jugoslava".

ART. 4-*quater*. — *1.* Il Governo, per fare fronte alle esigenze logistiche e di approvvigionamento del personale italiano impiegato nell'ambito della missione di cui all'articolo 2, comma 1, e comunque per fare fronte alla necessità di procedere alla semplificazione dei procedimenti amministrativi non disciplinati da leggi vigenti relativi all'impiego di militari italiani in missioni ed operazioni all'interno ed all'esterno del territorio nazionale, emana, entro il 31 dicembre 1999, uno o più regolamenti recanti norme in materia di servizi amministrativi, di sostegno logistico e di lavori infrastrutturali delle Forze armate, nei quali siano coordinate e semplificate le disposizioni di cui ai seguenti regolamenti:

a) regolamento sui lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365;

b) regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari, approvato con regio decreto 16 novembre 1939, n. 2167;

c) regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076;

d) regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939;

e) regolamento speciale concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di commissariato dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1990, n. 451.

2. I regolamenti di cui alle lettere *a), b), c), d),* ed *e)* del comma 1 cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento corrispondente di cui all'alinea del medesimo comma 1. Sugli schemi dei regolamenti di cui al citato alinea del comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari ».

Decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 141 del 18 giugno 1999.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

—

Disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, recante disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace;

Visto il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, concernente autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi;

Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1244 del 10 giugno 1999, riguardante la missione internazionale di pace nel Kosovo;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a disciplinare la partecipazione italiana nell'ambito della missione di cui alla predetta risoluzione, nonché ad assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti italiani alle missioni internazionali in corso nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della difesa e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

(segue: testo del decreto-legge)

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. I termini previsti dagli articoli 3-*bis*, commi 1 e 2, 3-*quater*, comma 1, 3-*quinquies*, comma 1, e 3-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, relativi alla partecipazione di personale militare alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, sono prorogati fino al 30 settembre 1999.

2. Restano ferme le disposizioni previste dagli articoli 3-*bis*, 3-*quater*, 3-*quinquies*, 3-*sexies* e 3-*septies* del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.

ARTICOLO 2.

1. Per le finalità previste nella risoluzione ONU n. 1244 del 10 giugno 1999, è autorizzata, a decorrere dal 15 giugno 1999 e fino al 30 settembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 2.650 militari alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110.

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della « ex » Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 30 settembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennità di missione ridotta all'80 per cento per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; **allo stesso personale, si applicano, altresì, le disposizioni recate dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.**

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 1.

1. *Identico.*

2. **Si applicano** le disposizioni **di cui agli** articoli 3-*bis*, **commi 3 e 4,** 3-*quater*, **commi 2 e 3,** 3-*quinquies*, **comma 2,** 3-*sexies*, **comma 2,** e 3-*septies* del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.

ARTICOLO 2.

1. Per le finalità previste nella risoluzione ONU n. 1244 del 10 giugno 1999, è autorizzata, a decorrere dal 15 giugno 1999 e fino al 30 settembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 2.650 militari alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, **convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186.**

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della « ex » Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 30 settembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennità di missione ridotta all'80 per cento per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301.

2-*bis*. Al medesimo personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso, continuano ad essere attribuiti il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 2, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità. In caso di decesso per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione in Kosovo ed in Macedonia, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno

(segue: testo del decreto-legge)

3. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, senza limiti di spesa, entro un limite complessivo di lire 20.000 milioni, in relazione alle esigenze di costruzione di un aeroporto semipreparato e relativi apparati di comunicazioni, per le attività aeree del settore di competenza italiano.

4. Per la prosecuzione, fino al 30 settembre 1999, degli interventi per l'accoglienza dei profughi del Kosovo nelle strutture predisposte in Albania, a cura della missione « Arcobaleno », nonché nei centri di assistenza e di accoglienza in Italia, per l'attività della missione interforze in Albania e per la ricostituzione delle scorte ed il reintegro dei mezzi e dei materiali utilizzati dalla Protezione civile, è autorizzata un'ulteriore spesa pari a lire 70 miliardi.

ARTICOLO 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 57.000 milioni, si provvede quanto a lire 55.000 milioni ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; quanto a lire 2.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

1981, n. 308. In caso di invalidità per la medesima causa si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 2 del presente articolo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Al personale militare di cui al comma 1 del presente articolo si applica il codice penale militare di pace. Foro competente è il Tribunale militare di Roma. Al medesimo personale, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'articolo 3, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

2-*ter*. Al comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo sostituito dall'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, dopo le parole: « Per il coniuge superstite e per i figli del personale » sono inserite le seguenti: « delle Forze armate, ».

3. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, senza limiti di spesa, entro un limite complessivo di lire 20.000 milioni **a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 2, che costituisce il limite massimo di spesa per l'attuazione del presente articolo, con esclusione del comma 4**, in relazione alle esigenze di costruzione di un aeroporto semipreparato e relativi apparati di comunicazioni, per le attività aeree del settore di competenza italiano.

4. *Identico.*

ARTICOLO 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 57.000 milioni **per il 1999**, si provvede, quanto a lire **45.000** milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, **e quanto a lire 12.000** milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio

(segue: testo del decreto-legge)

programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, con esclusione del comma 4, valutato in lire 90.000 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4, pari a 70 miliardi di lire, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

1. Allo scopo di uniformare il trattamento economico di missione corrisposto al personale militare italiano impiegato per medesime finalità umanitarie e di pace, ma con trattamenti economici diversi, in Paesi contigui della stessa area balcanica e con possibilità d'impiego indistintamente in uno dei Paesi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad aggiornare le diarie di missione all'estero, previste dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 agosto 1998, relative ai Paesi della ex Jugoslavia ed all'Albania, equiparandole a quelle stabilite per la Bosnia Herzegovina e per la Repubblica federale jugoslava.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, con esclusione del comma 4, valutato in lire 90.000 milioni per il 1999, si provvede **mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.**

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4, pari a 70 miliardi di lire **per il 1999**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, valutato in lire 30.000 milioni per il 1999, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

5. *Identico.*

ARTICOLO 4.

Identico.

ARTICOLO **4-*bis*.**

1. Per le esigenze di aggiornamento della cartografia dell'area balcanica connesse all'intervento dei contingenti italiani nell'ambito della missione di cui all'articolo 2, comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative alla deroga al blocco delle assunzioni, si applicano, nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

della legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche nei confronti dell'Istituto geografico militare in misura complessiva pari a 50 unità per la copertura dei relativi posti in organico e per i seguenti profili professionali:

a) **n. 204/VIII qualifica funzionale « cartografo direttore »: 10 unità;**

b) **n. 271/VIII qualifica funzionale « analista di sistemi »: 2 unità;**

c) **n. 272/VIII qualifica funzionale « analista di procedure »: 2 unità;**

d) **n. 206/VI qualifica funzionale « assistente idrogeotopocartografo »: 13 unità;**

e) **n. 276/VI qualifica funzionale « programmatore »: 6 unità;**

f) **n. 207/V qualifica funzionale « disegnatore specializzato »: 17 unità.**

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 1,5 miliardi per il 1999 e a lire 3 miliardi a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO **4-*ter*.**

1. All'articolo 6-*ter*, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, le parole: « cittadini stranieri » sono sostituite dalle seguenti: « cittadini della Repubblica federale jugoslava ».

ARTICOLO **4-*quater*.**

1. Il Governo, per fare fronte alle esigenze logistiche e di approvvigionamento del personale italiano impiegato nell'ambito della missione di cui all'articolo 2, comma 1, e comunque per fare fronte alla necessità di procedere alla semplificazione dei procedimenti amministrativi non disciplinati da leggi vigenti relativi all'impiego di militari italiani in missioni ed operazioni all'interno ed all'esterno del territorio nazionale, emana, entro il 31 dicembre 1999, uno o più regolamenti recanti norme in materia di servizi amministrativi, di sostegno logistico

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1999.

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

SCOGNAMIGLIO PASINI, *Ministro della difesa.*

DINI, *Ministro degli affari esteri.*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

e di lavori infrastrutturali delle Forze armate, nei quali siano coordinate e semplificate le disposizioni di cui ai seguenti regolamenti:

a) **regolamento sui lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365;**

b) **regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari, approvato con regio decreto 16 novembre 1939, n. 2167;**

c) **regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076;**

d) **regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939;**

e) **regolamento speciale concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di commissariato dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1990, n. 451.**

2. I regolamenti di cui alle lettere *a), b), c), d),* ed *e)* del comma 1 cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento corrispondente di cui all'alinea del medesimo comma 1. Sugli schemi dei regolamenti di cui al citato alinea del comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

DDL13-6149-A
Lire 1000